



# COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

## ORDINANZA DEL SINDACO

### **ORDINANZA N. 1431 DEL 22 DICEMBRE 2020**

**OGGETTO:** Tutela della salute pubblica - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – **Disposizioni conseguenti al DL 18.12.2020, n. 172 ed alle vigenti Ordinanze nazionali, regionali e comunali in materia di COVID**

### IL SINDACO

#### VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità

*operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020 di "Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato della GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 dicembre 2020 di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" pubblicato della GU Serie Generale n. 301 del 03-12-2020;

**VISTO** il D.L. 18.12.2020 n. 172 di "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato della GU Serie Generale n. 313 del 18.12.2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2020, n. 284;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 20 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2020, n. 290;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 13 novembre;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n. 303;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, di «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n. 303;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n. 303;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 11 dicembre 2020, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 dicembre 2020, n. 308;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTE** le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

**VISTE** tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

**RICHIAMATE** le vigenti Ordinanze sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

**RILEVATO** da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la puntuale applicazione delle misure volte al contenimento del virus ivi comprese disposizioni relative agli orari di chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali ed economiche al fine di prevenire l'assembramento di persone e quindi il moltiplicarsi dei rischi di diffusione dei contagi;

**RITENUTO** che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell'epidemia, impone di mantenere uno stato di allerta che permetta di garantire la salute pubblica anche attraverso, se necessario, l'inasprimento delle misure già adottate a livello nazionale e regionale;

**VISTI:**

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

**DATO ATTO** che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

**PRECISATO** che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Diamante e dell'attuale andamento epidemiologico anche dei comuni limitrofi;

## **ORDINA**

**Con decorrenza immediata e fino a nuove diverse disposizioni, su tutto il territorio comunale si applicano tutte le misure nazionali, regionali e comunali vigenti che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente allegate, secondo quanto di seguito indicato e con altresì l'applicazione delle misure aggiuntive e/o integrative indicate:**

- **CHE PER TUTTI I SOGGETTI CHE RIENTRANO DALL'ESTERO E' OBBLIGATORIA LA MISURA DELLA QUARANTENA PER COME DISPOSTA DALLE NORME SOVRACOMUNALI;**
- **CHE "PER I RIENTRI CONSENTITI" NEL TERRITORIO COMUNALE DI DIAMANTE DA ALTRE REGIONI, PER I QUALI E' PREVISTA L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI QUARANTENA DERIVANTE DA ORDINANZA COMUNALE, NEL PERIODO FINO AL 06.01.2021 NON SI APPLICHERA' LA MISURA DELLA QUARANTENA DISPOSTA CON PROPRIE PRECEDENTI ORDINANZE MA RIMARRA' OBBLIGATORIO:**

1. AVER EFFETTUATO UN TEST ANTIGENICO COVID RICONOSCIUTO A LIVELLO NAZIONALE IN DATA NON ANTERIORE AI 5 GIORNI PRIMA DELL'ARRIVO A DIAMANTE
  2. TRASMETTERE AUTOCERTIFICAZIONE DA CUI RISULTI L' AVER RISPETTATO TUTTE LE PRESCRIZIONI COVID VIGENTI IN RELAZIONE AI CONTATTI CON TERZI
  3. ISOLARSI DAGLI ALTRI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE OVE SI RIENTRA E NESSUNA USCITA FINO A QUANDO NON VERRA' RIPETUTO TEST COVID CON TEST MOLECOLARE O TEST ANTIGENICO ENTRO 72 ORE DALL'ARRIVO A DIAMANTE
- **CHE** PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI, DEI TEST MOLECOLARI O ANTIGENICO E DELL'APPLICAZIONE O MENO DELLE MISURE DI QUARATENA I CITTADINI DOVRANNO COMUNICARE I RIENTRI E QUANT'ALTRO RICHIESTO, OLTRE CHE SULLA PIATTAFORMA REGIONALE, SULLA PIATTAFORMA COMUNALE SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE SUL SITO COMUNALE [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it) BANNER **"RIENTRI PERIODO NATALIZIO 2020/2021"**
  - **CHE** LE ATTIVITÀ DI VENDITA CONSENTITE, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ CON ORARI AUTONOMI STABILITI DA ALTRI ORGANI DELLO STATO (FARMACIE, ECC.) E PER QUELLE GIÀ OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE PIÙ STRINGENTI (PUBBLICI ESERCIZI, ECC.), POTRANNO **STABILIRE I LORO ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO ALL'INTERNO DELLA FASCIA ORARIA CHE VA DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 21.30;**
  - **CHE** I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI DEI MONOPOLI, PRODOTTI FARMACEUTICI, DISPOSITIVI MEDICI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, POSSONO RIMANERE ATTIVI DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 18.00. FUORI DA DETTA FASCIA ORARIA GLI STESSI DOVRANNO ESSERE DISALIMENTATI. LA PRESCRIZIONE SI APPLICA A TUTTI I DISTRIBUTORI ACCESSIBILI AL PUBBLICO ANCHE SE INSTALLATI ALL'INTERNO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI AUTORIZZATE A RIMANERE APERTE OLTRE LE ORE 18.00
  - **CHE** NON È CONSENTITA LA CONSUMAZIONE DI ALCOLICI IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI IN TUTTO L'ARCO DELLA GIORNATA. IL DIVIETO SI APPLICA NEI LUOGHI NON OGGETTO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA.
  - **CHE** LE **ATTIVITÀ DI ASPORTO**, AI FINI DI UN MIGLIORE COORDINAMENTO CON L'ORARIO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI COPRIFUOCO DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00, **POTRANNO ESSERE ESERCITATE FINO ALLE ORE 21.30;**

## DISPONE

**CHE** resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni

da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

### **DISPONE altresì**

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line del Comune di Diamante, nel sito istituzionale [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it) e l'invio di copia, per quanto di competenza:

- all'Ufficio di Polizia Municipale – sede per l'emissione dei successivi conseguenti atti
- alla Locale Stazione dei Carabinieri
- alla Prefettura di Cosenza
- al Presidente della Giunta Regionale per la Calabria
- alla Questura di Cosenza
- al Commissariato di P.S. di Scalea
- al Comando Guardia di Finanza di Scalea

### **A V V E R T E**

Chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.



per IL SINDACO / IL VICE SINDACO

Geom. Giuseppe PASCALE